

Pr. u. 3176
ell. "A"

ASSOCIAZIONE ITALIANA DI SCIENZE COGNITIVE

STATUTO

Costituzione

ARTICOLO 1

È costituita l'Associazione Scientifica denominata "Associazione Italiana di Scienze Cognitive" (AISC).

ARTICOLO 2

La durata dell'Associazione è illimitata.

ARTICOLO 3

L'Associazione ha sede e domicilio legale in Italia, nel luogo che viene stabilito a norma di regolamento, e potrà, nelle forme di legge, istituire, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, sedi amministrative, agenzie, filiali ed altri uffici.

Finalità

ARTICOLO 4

L'attività dell'Associazione rifiuta ogni discriminazione politica, religiosa, ideologica, di razza o di sesso e non persegue scopi di lucro.

ARTICOLO 5

L'Associazione ha lo scopo di :

- a) promuovere e favorire le attività di studio e ricerca sulle Scienze Cognitive, in tutte le loro articolazioni;
- b) collaborare con gli organismi, italiani e internazionali, preposti al finanziamento della ricerca scientifica;
- c) affrontare i problemi attinenti alla definizione, all'insegnamento e alla diffusione delle Scienze Cognitive, nonché alla loro collocazione istituzionale;
- d) promuovere la diffusione e l'approfondimento delle conoscenze nelle Scienze Cognitive tramite la cura di pubblicazioni, l'organizzazione di congressi, l'attribuzione di borse di studio;

E' COPIA CONFORME



Antonio Lombardo
Giuseppe Lombardo

- e) promuovere contatti e cooperare per la realizzazione di obiettivi comuni con altre organizzazioni e Istituzioni, nazionali ed internazionali, i cui fini siano coerenti con i suoi.

L'Associazione può svolgere qualsiasi altra attività che rientri tra gli scopi sociali.

Patrimonio

ARTICOLO 6

Il patrimonio dell'Associazione è costituito

- a) dalle quote annuali di iscrizione;
- b) dalle donazioni e dai lasciti in suo favore;
- c) dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- d) dagli eventuali proventi derivanti da pubblicazioni, convegni e altre iniziative scientifiche e didattiche;
- e) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

La gestione finanziaria e la tenuta dei bilanci sono a cura del Consiglio Direttivo, tenuto conto delle norme di Regolamento. I bilanci, consuntivo e preventivo, predisposti dal Consiglio, sono sottoposti ogni anno all'approvazione dell'Assemblea dei Soci a norma di Regolamento.

Qualunque atto giuridico che si riferisca al patrimonio dell'Associazione (alienazione totale o parziale, accrescimenti, ipoteche, cessione, affitti, ecc.) deve essere compiuto dal Presidente in nome dell'Associazione, e deve essere autorizzato dal Consiglio Direttivo.

In caso di scioglimento dell'Associazione, gli eventuali fondi residui verranno devoluti in beneficenza, o a fini di utilità generale, o ad altre Associazioni non a fini di lucro che perseguano obiettivi analoghi.

Le cariche dei vari organi dell'Associazione non danno diritto a compensi, salvo il rimborso delle spese documentate.

Soci

ARTICOLO 7

I Soci dell'Associazione sono distinti in quattro categorie:

- a) Soci ordinari
- b) Soci collettivi
- c) Soci sostenitori
- d) Soci onorari

a) *Soci ordinari*

Sono i Soci individuali che rientrano in una delle seguenti due tipologie:

- 1) professori universitari (ordinari, straordinari, associati), di ruolo e fuori ruolo, ricercatori universitari (confermati e non) e ricercatori degli Enti pubblici di ricerca che svolgano la loro attività nel campo delle Scienze Cognitive;
- 2) altre persone fisiche che operano nel campo delle Scienze Cognitive in altri Enti, Istituzioni o Aziende, i titolari di borse di studio, coloro che stiano conseguendo o abbiano conseguito titoli di formazione post laurea nel campo delle Scienze Cognitive, i titolari di rapporti di lavoro a termine e i laureati che possano dimostrare lo svolgimento di attività attinenti alle Scienze Cognitive. La loro domanda di ammissione, corredata della documentazione di cui all'Articolo 9, sarà sottoposta al vaglio del Consiglio Direttivo.

Ogni Socio ordinario ha diritto a esprimere un voto nelle assemblee e gode dei diritti di elettorato attivo e passivo.

b) *Soci collettivi*

Sono Enti o Associazioni che svolgono le loro attività nel campo della ricerca in Scienze Cognitive e intendono contribuire concretamente alla realizzazione delle finalità dell'AISC.

Ogni Socio collettivo ha diritto a esprimere un voto nelle assemblee. I Soci collettivi godono soltanto dell'elettorato attivo.

c) *Soci sostenitori*

Sono Enti, Associazioni o persone fisiche che concorrono a sostenere l'Associazione con contributi finanziari e con altre facilitazioni. I soci sostenitori godono soltanto dell'elettorato attivo.

d) *Soci onorari*

Sono studiosi che, con la loro opera, hanno dato contributi di grande rilevanza scientifica alle Scienze Cognitive e sono benemeriti per l'attività svolta a favore degli scopi indicati dall'Articolo 5. La nomina a socio onorario deve essere proposta a maggioranza dal Consiglio Direttivo e ratificata a maggioranza dall'Assemblea. I soci onorari non sono tenuti al pagamento della quota associativa.

ARTICOLO 8


Ogni Socio individuale o collettivo è tenuto a versare ogni anno una quota associativa. L'importo delle quote associative di entrambe le categorie dei Soci ed i relativi termini di pagamento vengono stabiliti autonomamente dal Consiglio Direttivo.

La carica di Socio non è trasmissibile.

ARTICOLO 9

Tutti coloro che sono nella situazione prevista al punto a1 dell'articolo 7 diventano Soci Ordinari dell'Associazione previa domanda scritta di ammissione.

Tutti coloro che sono nella situazione prevista al punto a2 e al punto b dell'articolo 7 devono presentare al Consiglio Direttivo una domanda di ammissione corredata da curriculum e dalla eventuale




[Handwritten signature]

documentazione prevista dal regolamento. La domanda sarà sottoposta al parere discrezionale del Consiglio Direttivo, che accerterà il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione.

La qualifica di Socio Sostenitore è deliberata dal Consiglio Direttivo.

L'ammissione dei Soci Ordinari di cui al punto a2 dell'articolo 7, dei Soci Collettivi e dei Soci Sostenitori, deliberata dal Consiglio Direttivo, viene ratificata dall'Assemblea Ordinaria dei Soci secondo le modalità definite nel Regolamento.



ARTICOLO 10

Si può decadere dalla qualifica di socio:

- a) per radiazione, dovuta a gravi atti contrari alle finalità dell'Associazione o a comportamenti professionali o sociali di nocimento al buon nome dell'Associazione, su delibera del Consiglio Direttivo e tenuto conto del Regolamento in vigore per le modalità specifiche;
- b) per morosità protratta, su delibera del Consiglio Direttivo e tenuto conto del Regolamento in vigore per tali questioni specifiche;
- c) per dimissioni, previa dichiarazione scritta del socio e tenuto conto del Regolamento in vigore.

L'esclusione è deliberata con effetto immediato dal Consiglio Direttivo e viene ratificata da parte dell'Assemblea.

I Soci che siano stati radiati, siano decaduti o abbiano receduto non possono esigere le quote versate e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Organi

ARTICOLO 11

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Collegio dei Revisori dei conti.



L'Assemblea dei soci

ARTICOLO 12

L'Assemblea dei Soci è composta da tutti i Soci che abbiano diritto al voto e che siano in regola con gli obblighi derivanti dall'iscrizione all'Associazione. Nell'Assemblea ogni Socio con diritto di voto può rappresentare non più di due altri Soci, mediante deleghe individuali sottoscritte.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

L'Assemblea Ordinaria dei Soci è convocata in via ordinaria dal Presidente almeno una volta all'anno, d'intesa con il Consiglio Direttivo. L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria dal Presidente d'intesa con il Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei Soci aventi diritto al voto. Le specifiche modalità di convocazione dell'Assemblea sono previste dal Regolamento e debbono comunque garantire la convocazione dei Soci con almeno 30 giorni di anticipo sulla data dell'adunanza e con la notifica dell'ordine del giorno.

L'Assemblea (compresa quella Straordinaria) è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti aventi diritto a partecipare all'Assemblea. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza relativa dei voti espressi, mentre quella straordinaria delibera a maggioranza assoluta.

I compiti dell'Assemblea sono:

- a) l'elezione a scrutinio segreto del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti;
- b) l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo;
- c) la votazione sulle eventuali modifiche da apportare allo Statuto o al Regolamento e sullo scioglimento dell'Associazione;
- d) la proposizione e votazione di eventuali iniziative scientifiche e culturali.

L'elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti è svolta direttamente in una assemblea Ordinaria o Straordinaria, qualora ad essa partecipino almeno due terzi degli aventi diritto di voto. In assenza di tale maggioranza, l'elezione avviene, sempre a scrutinio segreto, secondo quanto stabilito dal Regolamento.

Il Presidente

ARTICOLO 13

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, coordina l'attività dell'Associazione, convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Il Presidente ha la firma come legale rappresentante dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di suo impedimento o di assenza, la firma, la rappresentanza legale e i compiti a lui demandati spettano al Vicepresidente. Il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea Straordinaria, entro 60 giorni dalla richiesta inoltrata da almeno un quinto dei Soci.

Il Consiglio direttivo

ARTICOLO 14

Il Consiglio Direttivo promuove le iniziative concordanti con le finalità dell'Associazione e attua le direttive dell'Assemblea dei Soci. Al Consiglio Direttivo spetta:

- a) garantire il rispetto del presente Statuto;
- b) svolgere i compiti di cui ai precedenti Articoli 9 e 10;
- c) deliberare le quote associative;



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Il Collegio dei revisori dei conti

ARTICOLO 15

Il Collegio dei Revisori dei conti vigila sulla contabilità dell'Associazione e sulla sua rispondenza alle disposizioni di legge. Il Collegio dei Revisori dei conti è eletto dall'Assemblea dei Soci fra i Soci ordinari ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, che durano in carica tre anni e possono essere eletti per non più di due volte consecutive.

Scioglimento

ARTICOLO 16

Lo scioglimento dell'Associazione può essere proposto da almeno un quarto dei Soci aventi diritto al voto. Tale proposta viene sottoposta ad un'Assemblea Straordinaria appositamente convocata e deve essere approvata dalla maggioranza dei due terzi dei partecipanti. In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea stabilirà a maggioranza semplice le modalità della liquidazione.

Rinvio

ARTICOLO 17

Per quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle norme di legge in materia.

Norme transitorie

1) Fino alla convocazione della Assemblea costituente il Comitato organizzativo provvisorio costituito il 14 Dicembre 2001 provvederà agli adempimenti necessari ad indire tale Assemblea, alla cui approvazione sottoporrà gli atti compiuti in precedenza tra i quali il presente Statuto. Il Comitato provvede anche alla stesura di un Regolamento provvisorio per l'Assemblea costituente, la cui approvazione sarà il primo atto dell'Assemblea stessa.

2) Il Comitato organizzativo provvisorio ha anche i seguenti compiti:

- indire le elezioni per il primo Consiglio Direttivo e il primo Collegio dei Revisori dei Conti dell'Associazione;
- curarne il regolare svolgimento nelle modalità che permettano l'espressione del voto a scrutinio segreto, tramite posta ordinaria o elettronica, a tutti gli aderenti che abbiano i requisiti di cui all'Articolo 7 e ai quali sarà stata richiesta per tempo la documentazione necessaria per stabilire la loro idoneità al voto;
- far pervenire agli aderenti in possesso del diritto di voto le schede di elezione per il Consiglio Direttivo e per il Collegio dei Revisori dei Conti;
- nominare un Seggio Elettorale (composto da un Presidente e due Scrutatori) che avrà cura di scrutinare i risultati e renderli noti ai membri dell'elettorato attivo.

Domènec Parí
Alexandre Llanusa
Carles Corbellà


[Signature]